



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Corso Mario Ponzoni n. 135
Tel 0183/36313 - Fax 0183/36315

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 27/04/2021

Seduta: Pubblica
Sessione: straordinaria
Convocazione Prima

**OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUTA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di Aprile, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	ALESSANDRI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	ZUNINO ROSANNA	Vice Sindaco	X	
3	AICARDI MASSIMO	Consigliere	X	
4	BURLINI GABRIELE	Consigliere		X
5	DELL'ERBA NICOLA	Consigliere	X	
6	FERRARI WALTER	Capogruppo Maggioranza		X
7	GERINO DANILO	Consigliere	X	
8	PATRONE LUCA	Assessore	X	
9	BRUNENGO RENZO	Capogruppo Minoranza		X
10	MOLINARI CAMILLA	Consigliere		X
11	BELMONTI ALESSANDRO	Consigliere		X

Totale Presenti : 6 - Totale Assenti 5

Presiede il Sig. Alessandri Alessandro nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Alberto Marino, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 21/04/2021

**OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUTA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.**

PARERI PREVENTIVI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

<i>Servizio Interessato</i> REGOLARITA' TECNICA	<i>Servizio Ragioneria</i> REGOLARITA' CONTABILE (in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole
<input type="checkbox"/> Contrario per i seguenti motivi _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> Contrario per i seguenti motivi _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> Non necessita di parere di regolarità tecnica	<input type="checkbox"/> Non necessita di parere di regolarità contabile
Data <u>21 / 04 / 2021</u>	Data <u>21 / 04 / 2021</u>
Il Responsabile del Servizio Carla Cavalleri 	Il Responsabile del Servizio Rag. Carla Cavalleri 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, presidente del Consiglio Comunale;

PREMESSO:

- che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede Che comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- che il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:
 - > un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
 - > un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti per centuali (ad. 1, comma 3);
- che l'art. 54 del D. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D.Leg.vo 23.3.1998, n. 56 ha stabilito Che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42,48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 2012, n.44, sono abrogati l'articolo 77- bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n.133, e l'art.1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi degli enti locali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 11/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO: l'art. 107, c. 2 d.l. 17 Marzo 2020, n. 18 come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D. l. 19 Maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

VISTO: l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 Gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

1. Il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da aprte degli Enti locali è differito al 31 Marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N° 18 del 18/02/2020 ad oggetto: "Conferma dell'aliquota relativa all'Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2020.-"

VISTA la Deliberazione di G.C.. n° 16 del 11/02/2021 ad oggetto: "Conferma dell'aliquota relativa all'addizionale comunale irpef per l'anno di imposta 2021. Proposta al Consiglio Comunale";

VISTO il parere tecnico - cantabile espresso dai Responsabili dei Servizi ex art. 49 comma 1 TUEL D. leg.vo 18/08/2000 n. 267;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale irpef per l'anno 2020 anche per l'anno 2021 nella misura dello 0,8 % (zerovirgolaottopercento);
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13 c. 15 D.L. 6 Dicembre 2011, n° 201;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

